



*Le principali novità in materia di diritto del lavoro*

*Ottobre – novembre – dicembre 2010*

*A cura dell'Ufficio Vertenze Cisl Padova*

► Circolari, messaggi, interPELLI

**Apprendistato – incidenza dei periodi di sospensione sulla durata del periodo di apprendistato  
- risposta a interpello Min Lavoro 15 ottobre 2010 n. 34**

La scadenza del rapporto di apprendistato è prorogata qualora durante il rapporto siano intercorsi periodi di sospensione? Secondo l'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro:

- le interruzioni di durata complessiva inferiore a un mese devono ritenersi ininfluenti
  - le interruzioni pari o superiori ad un mese devono essere valutate caso per caso secondo il principio di effettività. In sostanza deve ritenersi prorogata la scadenza solo qualora la sospensione abbia compromesso o ritardato il raggiungimento dell'obiettivo formativo così come individuato e scadenzato dal Piano Formativo Individuale.
- Devono essere, ovviamente, fatte salve eventuali diverse previsioni contenute nei CCNL.

**Ammortizzatori sociali – decadenza dal trattamento di sostegno al reddito  
- circ Min Lavoro 19 novembre 2010 n. 39**

La circolare riepiloga le ipotesi in cui il beneficiario di una qualsiasi misura di sostegno al reddito decade dal trattamento:

- se rifiuta di partecipare oppure non partecipa o partecipa parzialmente (cioè con frequenza inferiore all'80%), senza adeguata giustificazione, al percorso di riqualificazione professionale individuato dal servizio competente
- se rifiuta un'offerta di lavoro congrua (per "congrua" si intende ex art 1 quinquies d.l. 249/2004 quella che preveda un inquadramento retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza e in cui il luogo di lavoro non disti + di 50 Km dalla residenza del lavoratore o in alternativa non sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi pubblici)

Su questo punto la circolare precisa **alcuni aspetti interessanti**:

- 1- si considera rifiutata un'offerta di lavoro anche nel caso di una preliminare accettazione della proposta ma di un successivo rifiuto alla stipula del contratto **nonchè in caso di dimissioni durante il periodo di prova**
- 2 – il rifiuto della proposta di lavoro porta alla decadenza solo se l'offerta era stata presentata al lavoratore in modo **"formale e documentabile"** ossia per iscritto mediante consegna a mani o mediante raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata

**permessi L. 104 – presupposti per il riconoscimento  
- circolare INPS 03 dicembre 2010 n. 155**

L'INPS fornisce le prime interpretazioni al nuovo testo della legge 104/1992 così come modificata dal Collegato Lavoro (L 183/2010 artt 23 e 24) in vigore dal 24 novembre 2010.

Si indicano di seguito le principali modifiche introdotte dal Collegato Lavoro e l'eventuale nota interpretativa contenuta nella circolare INPS:

<b>Legge 104/92 prima della riforma</b>	<b>Novità introdotta dal Collegato Lavoro</b>	<b>Interpretazione circ INPS 155/2010</b>
- I permessi (3 giorni mensili) spettano a parenti e affini entro il 3° grado	- I permessi spettano a parenti e affini entro il 2° grado; spettano a quelli di 3° grado solo se i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità abbiano compiuto + 65 anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o siano <b>mancanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Per <b>"mancanti"</b> si intende non solo l'assenza naturale e giuridica (es. manca il genitore perchè il soggetto è figlio naturale non riconosciuto) ma ogni altra condizione giuridicamente equivalente (es. manca il coniuge perchè il soggetto è separato o divorziato oppure manca il genitore perchè il soggetto risulta abbandonato)</li> </ul>
I genitori di un minore di 3	I genitori di un minore di 3 anni in	<ul style="list-style-type: none"> <li>● "in alternativa": la fruizione dei</li> </ul>

anni in situazione di disabilità grave non possono godere dei permessi ex L 104 ma solo delle tutele di cui al D.Lgs 151/2001 (Testo Unico Maternità) ossia prolungamento del congedo parentale o 2 ore di permesso al giorno	situazione di disabilità grave possono godere anche dei permessi ex L 104 <b>in alternativa</b> alle tutele di cui al D.Lgs 151/2001 (Testo Unico Maternità) ossia prolungamento del congedo parentale o 2 ore di permesso al giorno	3 giorni mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle 2 ore di permesso deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese
I permessi ex L 104 spettano solo al familiare che presti assistenza in modo continuativo e in via esclusiva alla persona con disabilità	I permessi ex L 104 spettano al familiare che presti assistenza alla persona con disabilità anche se in modo non continuativo e non esclusivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non deve più essere applicata la circ INPS 90/2007 nella parte in cui prevedeva che alla domanda di fruizione dei permessi fosse allegata la dichiarazione relativa alla sistematicità dell'assistenza al disabile</li> </ul>
I 3 giorni di permesso mensile possono essere fruiti alternativamente da più beneficiari	I 3 giorni di permesso mensile possono essere fruiti solo da un unico lavoratore (c.d referente unico). Eccezione: i genitori di figli con disabilità grave possono fruire alternativamente dei 3 giorni	

**Contratti a termine – assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità**

**Messaggio INPS 27 dicembre 2010 n. 2732661**   La Legge 223/1991 art 8 comma 2 prevede che un lavoratore











